

DOCUMENTO DI SINTESI - (Contratto di mediazione creditizia)
PERSONA FISICA - CONSUMATORE

COMPENSO DI MEDIAZIONE	Il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante per effetto dell'attività posta in essere da FMC Finance Mediatore Creditizio S.p.A., sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al Mediatore Creditizio un compenso pari: • al _____ % (_____ per cento) del finanziamento erogato (o del finanziamento deliberato, nel caso di erogazione non effettuata per colpa/decisione del Cliente) • a Euro _____ (_____) a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla erogazione o perfezionamento del finanziamento stesso, né la cessazione del presente incarico da qualsiasi causa dipendente. Resta pertanto inteso che nel caso di rinuncia al finanziamento da parte del Cliente ad approvazione del finanziamento avvenuta (completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato), il compenso di mediazione sarà dovuto per intero. Il compenso di mediazione di cui sopra verrà tempestivamente comunicato, a cura del Mediatore Creditizio, all'Ente erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del TUB.
SPESE	In aggiunta alla provvigione per l'attività di mediazione, sono a carico del cliente le spese di istruttoria e gestione pratica, ivi incluse spese notarili e tecniche nella misura stabilita da ciascun ente erogatore. Ove, per lo svolgimento dell'attività di mediazione, si rendesse necessaria la Due Diligence Documentale di cui all'art. 2 del contratto di mediazione creditizia, il Cliente sarà tenuto a versare a FMC Finance un importo pari a Euro 75 (settantacinque/00) IVA inclusa per ciascun soggetto interessato dalla richiesta di finanziamento presso l'Ente in relazione al quale l'Informatore Commerciale abbia svolto la propria attività (richiedente il finanziamento, cointestatario dello stesso, referente, garante, ecc.) a titolo di rimborso spese forfettario per l'acquisto per conto e nell'interesse del Cliente, la raccolta e l'invio della suddetta documentazione ai fini istruttori all'Ente Erogante. Tale importo sarà dovuto all'atto della comunicazione, e comunque in via anticipata rispetto alla richiesta della Due Diligence Documentale all'informatore commerciale incaricato della medesima, ed indipendentemente dall'eventuale recesso e dall'esito della delibera di approvazione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante. Tale compenso verrà, a cura di FMC Finance Mediatore Creditizio S.p.A. stesso, tempestivamente comunicato all'Ente Erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del TUB. Nessun ulteriore compenso in favore di FMC Finance Mediatore Creditizio S.p.A. è posto a carico del Cliente.
PENALE	Al verificarsi di ciascuno dei casi di inadempimento previsti all'art. 9 del contratto di mediazione creditizia, il Cliente si obbliga in ogni caso a corrispondere a FMC Finance, a semplice richiesta, una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – ritenuta congrua dal Cliente medesimo e corrispondente all'importo minore tra il 50% della provvigione dovuta ai sensi dell'art. 6 dell'anzidetto contratto ed € 1.000,00 (quale rimborso forfettario del costo sostenuto da FMC Finance a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli), salvo in ogni caso il maggior danno.
DURATA DEL CONTRATTO	Il contratto ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
DIRITTO DI RECESSO	Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede legale in Via del Commercio, 11/12 - 17038 Villanova d'Albenga (SV), ovvero a mezzo pec: fmcfinance@pec.it
FORO COMPETENTE	In caso di controversie avente ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio della Clientela medesima se ubicati nel territorio dello stato.

